

COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 5 GIUGNO 2015

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.12 della L.241/1990, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa e a causa di tale partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie ed ambito specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
3. Restano salve le disposizioni relative ad esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti di settore.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono, salva espressa deroga, norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Art.2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano tacitamente ed automaticamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto di livello superiore.

Art.3 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale;
 - b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
 - d) **Altri benefici economici**: prestazioni gratuite di servizi, esenzioni, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti o attrezzature di proprietà comunale.

Art.4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa per attività, manifestazioni e/o iniziative relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
 - a) Sociale e socio assistenziale;
 - b) Istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani;
 - c) Turismo, cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dell'ambiente e protezione civile;
 - g) Attività umanitarie e di sostegno della pace e di collaborazione fra i popoli.

Art.5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio o di altri benefici economici:
 - a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) Associazioni e fondazioni che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - c) Associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - d) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
2. Non possono beneficiare di contributi, di patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscono articolazioni di partiti politici ai sensi dell'art.7 L.195/1974 e art.4 L.659/1981.

Art.6 – Esenzioni

1. L'amministrazione comunale, al fine di concedere contributi, ordinari o straordinari, patrocini e altri benefici economici, deve preliminarmente compiere una valutazione in ordine all'interesse pubblico, al beneficio per la collettività, e/o ai vantaggi comunque conseguiti e/o conseguibili dall'amministrazione stessa o dalla comunità amministrata; in tal senso, qualora detti contributi e/o patrocini e/o benefici economici siano richiesti da scuole, fondazioni, enti, comitati o associazioni prive di scopo di lucro e gli eventi si svolgano, anche in parte, sul territorio comunale, l'Amministrazione, previa valutazione di cui sopra, da motivare nell'atto di concessione, può concedere, anche in deroga ai regolamenti di settore, l'esenzione dal pagamento del suolo pubblico e dell'imposta sulle pubbliche affissioni.
2. In ogni caso non sono ammesse esenzioni per manifestazioni a carattere prevalentemente commerciale e/o che abbiano fini di lucro non consistenti nel mero autofinanziamento di associazioni senza scopo di lucro e similari.

Art.7 – Concessione di contributi ordinari

1. La somma da destinare alla concessione di contributi ordinari non può essere inferiore al 50% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi, come determinata nel bilancio di previsione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune con le seguenti indicazioni:
 - a) Estremi identificativi del richiedente e dell'associazione o ente che rappresenta;
 - b) Programma annuale di attività, di interventi e/o manifestazioni che il richiedente intende organizzare per l'annualità di riferimento con le specificazioni di cui alle lettere da a) ad h) del successivo comma 4 e all'interesse per la collettività di cui al precedente articolo;
 - c) Preventivo delle spese annuali da sostenere da parte del richiedente e quantificazione del contributo richiesto;

- d) Dichiarazione che il richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di partiti politici.
- 3. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo deve essere adeguatamente pubblicizzato dal Comune sia sul sito internet comunale, sia con altri eventuali mezzi di comunicazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stesso.
- 4. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta comunale, con propria deliberazione, stabilisce i soggetti ammessi a contributo e la quantificazione del contributo effettivamente concesso. Nell'attribuzione dei contributi la Giunta si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a) Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - b) Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - c) Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - d) Originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - e) Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle forme di sostegno da parte di altri soggetti pubblici;
 - f) Quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente o di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - g) Gratuità o meno delle attività programmate;
 - h) Accessibilità alle persone diversamente abili.
- 5. La responsabilità del procedimento istruttorio relativo ai contributi ordinari è individuata nel Settore Affari Generali, il cui dirigente o soggetto dallo stesso nominato assume la qualifica di R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento).
- 6. I contributi ordinari sono liquidati con determinazione del Dirigente del Servizio Affari generali entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma successivo; la liquidazione può avvenire anche in modo parziale rispetto all'intero contributo riconosciuto dalla Giunta in relazione allo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva annuale ammessa a contributo. Il dirigente del Servizio Affari generali, per la valutazione della documentazione di cui al successivo comma, si avvale della collaborazione del Servizio competente per il settore di intervento a cui afferisce il contributo.
- 7. Al fine dell'erogazione, in unica o più soluzioni, del contributo riconosciuto, i soggetti beneficiari entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento presentano all'Amministrazione, a pena di decadenza:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - b) la rendicontazione economica dell'iniziativa o attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) Copia delle fatture e documenti di spesa.
- 8. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 7 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i successivi tre anni.
- 9. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Dirigente del Servizio Affari Generali, in sede di liquidazione riduce motivatamente il contributo concesso.
- 10. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia stato saldato. E' fatta comunque salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Art.8 – Concessione di contributi straordinari

- 1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi come individuata nel bilancio di previsione.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La richiesta deve contenere:
 - a) L'indicazione dei luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) Una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città, nonché l'interesse per la collettività di cui all'art. 6 ;
 - c) Il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi del successivo art. 11
3. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
4. Il Servizio competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Servizio competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata nel termine imposto, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. La Giunta comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 20 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione, tenuto conto, per quanto applicabili, dei criteri di cui al comma 4 del precedente articolo.
6. Per l'erogazione dei contributi straordinari i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o manifestazione ammessa a contributo devono presentare, a pena di decadenza, al Servizio competente per materia, la stessa documentazione di cui al comma 7 del precedente articolo. Il Servizio competente per materia esamina, nei 15 giorni successivi, la documentazione e trasmette specifica relazione al Servizio Affari Generali per la liquidazione totale o parziale del contributo concesso
7. I contributi straordinari, su relazione del Servizio competente per materia, sono liquidati con determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali entro 30 giorni dal ricevimento della relazione del Servizio competente per materia.
8. Anche per i contributi straordinari si applicano i commi 8, 9 e 10 del precedente articolo.

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività ed iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare, in modo ben visibile, la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Pescia”*.

Art.10 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio decreto motivato, sentito l'Assessore competente per materia.
2. A questo scopo i soggetti interessati devono presentare domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'istruttoria è affidata al Servizio competente per il settore di intervento. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, i tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
3. Il Servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda. Nel caso in cui la

domanda non sia regolarizzata nel termine fissato, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario o altri benefici economici, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, si applicano integralmente gli artt. 7 e 10.
5. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di nessun onere economico da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e fatta salva l'esenzione o riduzione di canoni o tariffe eventualmente previsti dai regolamenti di settore.
6. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare, in modo ben visibile, la seguente dicitura: *"con il patrocinio del Comune di Pescia"*.

Art.11 – Concessione di altri benefici economici

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari e straordinari, dell'importo corrispondente al valore del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che il bilancio di previsione destina a contributi.
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti o attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati.
4. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno di eventi a carattere straordinario. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.

Art.12 – Pubblicità

1. Ai contributi erogati ai sensi del presente regolamento è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi dell'art.26 D.Lgs.33/2013 e del vigente Piano Triennale Trasparenza e Integrità.

Art.13 – Norma transitoria e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.5 dello Statuto comunale, il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Le richieste di contributi presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora formalmente assentite, devono essere adeguate alla disciplina del presente regolamento.
3. Per l'anno 2015 i termini di presentazione delle domande di contributo ordinario sono fissati in 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.
4. A far data dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) Il *"Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati"* approvato con deliberazione C.C. n.75 del 11/5/1992, successivamente modificato con deliberazione C.C. n.22 del 28/3/2008;
 - b) L'art.9 rubricato *"Patrocinio dell'Amministrazione"* del *"Regolamento patrocinio dell'Amministrazione e utilizzo dei beni immobili comunali – Servizio matrimoni civili – Criteri generali per la determinazione delle tariffe"* approvato con deliberazione C.C. n.53 del 11/9/2002 e modificato con deliberazione C.C. n.54 del 7/9/2010.